



COMUNE DI CORTE FRANCA

(Provincia di Brescia)

Piazza di Franciacorta, 1 - 25050 Corte Franca - BS - tel. 030.984488 - fax. 030.984535
e-mail urbanistica@comune.cortefranca.bs.it

Prot. n. 4010 del 07.04.2010

ALLEGATO 01

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CHIOSCO" SITO IN CORTE FRANCA PRESSO IL PARCO DEL CONICCHIO – VIA SERADINA – DA ADIBIRSI A GELATERIA ARTIGIANALE.

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 01 Oggetto della concessione.

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'immobile comunale ubicato a Corte Franca in via Seradina presso il parco del Conicchio e denominato "chiosco" per il periodo dal **01.01.2011** al **31.12.2016**. L'immobile concesso in gestione, con le sue caratteristiche, è individuato dalla planimetria e dalla relazione tecnica depositate agli atti, a costituire parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

L'attività prevalente da svolgere è la produzione e vendita di gelato artigianale, con eventuale possibilità di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da autorizzarsi successivamente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

La gestione e la manutenzione dello stesso, oltre che nel rispetto del presente capitolato speciale di appalto dovrà avvenire nel rispetto della normativa ad esso relativa, ed in particolare degli artt. 1576, 1609 e 1621 del codice civile.

Il presente atto contiene le norme che disciplinano la gestione dell'immobile nonché le norme contrattuali relative ai reciproci diritti, doveri ed obblighi tra il concedente ed il concessionario. Esso sarà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

L'immobile in oggetto, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario.

Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza delle pertinenze e degli accessori vari di proprietà comunale.

Il Comune di Corte Franca concedente si riserva l'alta sorveglianza sull'esecuzione della gestione, delle modalità e sul rispetto degli obblighi da parte del concessionario. Il Comune di Corte Franca assicura la gestione in forma libera e autonoma purché nel pieno rispetto dei fini istituzionali di destinazione d'uso della struttura di gelateria artigianale.

La gestione dell'immobile non potrà essere effettuata per scopo diverso da quello per cui la concessione è stata disposta.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'immobile in modo corretto. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile in oggetto e del servizio cui lo stesso è finalizzato.

Art. 02 Oneri ed obblighi a carico del concessionario.

1) Il Concessionario dovrà garantire l'apertura del chiosco e l'erogazione del servizio di gelateria artigianale nel rispetto della seguente fascia oraria : **dalle ore 06.00 (sei) alle ore 24.00 (ventiquattro)**, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità della zona urbana;

2) Sono vietate tutte le emissioni sonore che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, causate anche solo dall'intrattenimento della clientela;

3) Il concessionario è tenuto a non installare videopoker e similari, nonché apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, R.D. 773/1931 (apparecchi che erogano vincite in denaro), pena la revoca della concessione.

4) Il bagno del chiosco dovrà essere utilizzato dai frequentatori del Parco senza obbligo di consumazione. A tal fine il concessionario s'impegna ad effettuare giornalmente le seguenti operazioni : lavatura, disinfezione e pulizia di tutti i sanitari, ivi compresi gli specchi e ricarica rotoli, asciugamani, carta igienica, sapone liquido, ecc...

5) Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo minimo garantito pari al prezzo offerto in sede di gara, nei modi e nei termini precisati al successivo articolo 06;

Firma per accettazione:



COMUNE DI CORTE FRANCA

(Provincia di Brescia)

Piazza di Franciacorta, 1 - 25050 Corte Franca - BS - tel. 030.984488 - fax. 030.984535
e-mail urbanistica@comune.cortefranca.bs.it

6) sono altresì a carico del concessionario:

- 6.1 le spese di consumo relative ad utenze necessarie per la normale attività dell'immobile per il servizio pubblico cui esso è destinato. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
- 6.2 le spese di pulizia, vigilanza, custodia dell'immobile e di tutti gli annessi e quelle tecniche necessarie al funzionamento degli stessi;
- 6.3) il rispetto, nell'esercizio delle attività sopra descritte, dei basilari principi deontologici e professionali, in conformità alle finalità del contratto di concessione, di cui il presente capitolato farà parte integrante e sostanziale, oltre che delle norme di legge e regolamento vigenti in materia;
- 6.4) tutte le spese comunque relative al personale dipendente del concessionario, sollevando il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente;
- 6.5) tutte le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria dell'attività artigianale svolta nel chiosco, comprese tutte le tasse, tributi e/ o imposte dovute per legge o regolamento per la gestione dell'immobile preso in concessione e per il pubblico servizio cui esso è destinato (salvo carichi fiscali che per legge gravino sulla proprietà che rimangono a carico del concedente);
- 6.6) le spese per l'arredamento e per la fornitura di ogni attrezzatura necessaria alla regolare e funzionale gestione dell'immobile concesso, in conformità alla sua destinazione di gelateria artigianale con eventuale possibilità di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da autorizzarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile preso in concessione e delle sue pertinenze varie. Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere l'immobile (comprese le pertinenze) in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In caso di deterioramento dell'immobile avuto in concessione, imputabile a dolo o a colpa del concessionario, esso è tenuto al risarcimento del danno o, ove possibile, a sostituirlo nella medesima qualità, forma, sostanza e colore a totale sua cura e spese. La manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata nel rispetto della regola d'arte;
- 6.7) le spese per la manutenzione ordinaria per il mantenimento a norma di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) del chiosco. Tutti gli interventi effettuati a titolo di manutenzione ordinaria resteranno acquisiti, gratuitamente e senza diritto per il concessionario ad indennità alcuna, al patrimonio del concedente alla scadenza del rapporto concessorio, anche nel caso in cui questo avvenga, per qualsiasi motivo, anticipatamente rispetto alla scadenza;
- 6.8) L'uso e la gestione dell'immobile e degli annessi dovrà avvenire in modo idoneo, legittimo e lecito. E' vietata la sub-concessione a pena di decadenza immediata. Delle attività e dei danni dell'eventuale sub-concessionario occulto risponderà esclusivamente il concessionario, anche nei confronti del concedente;
- 6.9) E' inoltre a carico del concessionario l'assunzione di tutte le dovute o necessarie ed opportune cautele idonee alla tutela dell'igiene e della salute pubblica, nonché alla tutela dell'ordine pubblico all'interno della struttura comunale, anche ai fini dell'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Pubbliche Autorità possono emanare nelle sopraddette materie;
- 6.10) E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente al concedente eventuali sospensioni o interruzioni della gestione causate da cause di forza maggiore, fermo rimanendo che, salvo le predette cause di forza maggiore, la gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessuna causa senza il preventivo benestare del concedente;

Firma per accettazione:



COMUNE DI CORTE FRANCA

(Provincia di Brescia)

Piazza di Franciacorta, 1 - 25050 Corte Franca - BS - tel. 030.984488 - fax. 030.984535
e-mail urbanistica@comune.cortefranca.bs.it

6.11) La responsabilità per il funzionamento dell'immobile, accessori, pertinenze, ecc.. è ad esclusivo carico del concessionario che dovrà provvedervi con la dovuta diligenza in modo da assicurare la piena agibilità dell'immobile stesso e degli annessi. Sono pure a carico del concessionario tutti gli adempimenti di legge quali licenze, permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e simili, che dovranno obbligatoriamente essere richiesti immediatamente dopo la conclusione della gara per l'affidamento della gestione. Il concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti, ai terzi ed al concedente nella gestione dell'immobile e degli annessi vari e si impegna a sollevare e rendere indenne il concedente da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dello stesso. Il concessionario inoltre si obbliga, a pena di decadenza, a stipulare, con spese a suo totale carico, ed una validità non inferiore alla durata del servizio, *polizza/e di responsabilità civile per esercizio attività, per gli infortuni ed i rischi a tutela di tutti i frequentanti e gli utenti dell'immobile e dei terzi, con un massimale di almeno euro 1.000.000,00, oltre a polizza/e per rischio incendio e locativo, furti e danneggiamenti vandalici dell'immobile e degli annessi vani presi in gestione, su un importo da assicurare di euro 50.000,00.*

Copia di tali polizze, autocertificata conforme all'originale, dovrà essere consegnata, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, all'Ufficio protocollo del Comune di Corte Franca.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità penale e patrimoniale inerente il servizio di che trattasi. Pertanto, nel caso in cui il massimale, previsto per la copertura del/i danno/i da risarcire, non fosse adeguato, la ditta aggiudicataria risponderà della spesa residua.

6.12) Il Concessionario ha l'obbligo assoluto, a pena di decadenza, del rispetto e dell'osservanza delle finalità di servizio di gelateria artigianale cui l'immobile preso in gestione è vincolato e finalizzato, non potendo destinare l'immobile ad altri servizi.

6.13) Il Concessionario non può in nessun caso pretendere dal Comune concedente o dall'utenza indennizzo per eventuali mancati utili di gestione o altro, per nessun motivo, causa o ragione.

6.14) Il Concessionario è tenuto a sponsorizzare il numero di manifestazioni organizzate dal Comune di Corte Franca indicate nell'offerta gestionale, per un costo massimo di Euro 250,00 cadauna;

Art. 03 Oneri ed obblighi a carico del concedente.

Sono a carico del Comune concedente le spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile, delle sue strutture, pertinenze ed accessori vari concessi in gestione.

Il Concedente si obbliga a garantire e conservare al concessionario la gestione esclusiva dell'immobile concesso, salvo le eccezioni previste nel presente atto. Il concedente si impegna, inoltre, a trasferire al concessionario eventuali sovvenzioni o contributi di legge relativi alla gestione dell'immobile per il servizio cui lo stesso è finalizzato ad ai quali il concessionario non possa direttamente accedere (resteranno esclusi da tale obbligo quei contributi o finanziamenti trasferiti al concedente per la manutenzione straordinaria). Il concedente si riserva con ogni mezzo lecito la sorveglianza, a mezzo dei propri funzionari formalmente incaricati dal Sindaco, i quali potranno accedere agli impianti ed ai locali della struttura in qualsiasi momento. La sorveglianza verterà sia sull'immobile sia sulla gestione dello stesso in conformità al servizio cui esso è destinato e sarà esercitata anche mediante ispezioni ed acquisizioni, di dati amministrativi, contabili, tecnici e sanitari. Nel caso in cui dovessero essere contestate irregolarità, e salvo che esse con costituiscano motivo di revoca o decadenza dalla concessione, le stesse devono essere immediatamente sanate nei tempi e nei modi stabiliti dal concedente.

Art. 04 Personale.

Qualora per la gestione della struttura il concessionario proceda ad assunzioni, dovrà farlo nel rispetto delle norme di legge, E' facoltà del concessionario il ricorso a personale in rapporto di lavoro autonomo ossia non subordinato nelle forme consentite dalla legge qualora tali forme siano previste dalle norme giuridiche. Il concessionario in ogni caso deve avvalersi del personale qualificato in possesso di tutti i requisiti di legge. Il concessionario dovrà applicare nei confronti del proprio personale dipendente il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assicurativo, previsto dalle vigenti norme di legge o contrattuali in materia e del relativo comparto di contrattazione collettiva. Tutte le spese, anche previdenziali ed assicurative, ed ogni eventuale responsabilità, relativamente al predetto personale, o di quello che

Firma per accettazione:



COMUNE DI CORTE FRANCA

(Provincia di Brescia)

Piazza di Franciacorta, 1 - 25050 Corte Franca - BS - tel. 030.984488 - fax. 030.984535
e-mail urbanistica@comune.cortefranca.bs.it

instaurasse rapporti di collaborazione o di lavoro autonomo con esso, rimangono ad esclusivo carico del concessionario, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del concedente. Il Concessionario, se non vi provvede a mezzo del titolare o legale rappresentate, deve dotarsi comunque di una o più unità di personale tale da poter, in particolare, garantire, oltre a tutto quanto è necessario o dovuto sotto il profilo tecnico, anche l'espletamento delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di manutenzione e gestione degli impianti (d.lgs. 81/2008) nonché la corretta gestione della sicurezza, il rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni d'esercizio, la sicurezza delle persone in caso di emergenza, il controllo per la prevenzione per gli incendi, l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese le esercitazioni sull'uso dei dispositivi antincendio e sulle procedure d'evacuazione in caso di emergenza, l'informazione degli eventuali frequentatori ed utenti sulle procedure da seguire in caso di emergenza, il funzionamento dei dispositivi di controllo, la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d'esodo, la manutenzione e l'efficienza degli impianti, l'assistenza e la collaborazione al personale adibito al primo pronto soccorso in caso di emergenza, la predisposizione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi e di controllo ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, d'illuminazione di sicurezza, dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Art. 05 Modalità di utilizzo dell'immobile.

Il concessionario s'impegna:

- a) all'utilizzo dell'immobile in oggetto secondo il suo uso specifico;
- b) assicura l'ingresso in qualsiasi momento al personale del concedente comandato in servizio per i controlli d'istituto.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'immobile oggetto della concessione, senza specifica autorizzazione formale del concedente. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese, debitamente comprovate da regolare fattura d'acquisto.

E' vietata ogni forma di sub-concessione pena l'immediata recessione del contratto .

Previo indennizzo o revoca della concessione di cui all'art. 16, gli eventuali impianti, immobili, lavori o opere permanenti realizzati dal concessionario, saranno trasferiti al Comune concedente alla data di scadenza della concessione per rimanere in sua totale proprietà e disponibilità.

Art. 06 Canone concessorio.

Il canone concessorio annuale, dovuto dal concessionario al concedente è quantificato nell'importo offerto in sede di gara, oltre all'IVA di legge al 20% , che costituirà il minimo garantito da corrispondersi in ciascun anno di gestione, in rate trimestrali anticipate (entro il giorno 10 (dieci) dei mesi di gennaio – aprile – luglio – ottobre).

Il minimo annuo garantito è soggetto a revisione annuale secondo gli indici Istat ad iniziare dal 01.01.2012.

Il concessionario non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere nessuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle rate scadute. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta salva la decadenza dalla concessione qualora il concessionario non adempia entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del concedente.

Art. 07 Domicilio.

Il Concessionario stabilisce il proprio domicilio presso il chiosco ubicato nel parco del conicchio di via seradina, Corte Franca.

Art. 08 Durata.

La concessione di cui al presente atto ha la validità per un periodo di 6 anni, decorrenti dal 01.01.2011 al 31.12.2016, ed è disdettabile da entrambe le parti mediante lettera raccomandata da inviare con almeno (180) centoottanta giorni di anticipo dalla voluta cessazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di fare iniziare la gestione nelle more della stipula del contratto.

Firma per accettazione:



COMUNE DI CORTE FRANCA

(Provincia di Brescia)

Piazza di Franciacorta, 1 - 25050 Corte Franca - BS - tel. 030.984488 - fax. 030.984535

e-mail urbanistica@comune.cortefranca.bs.it

Art. 09 Cause di chiusura per forza maggiore.

Il concessionario nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto deve immediatamente darne notizia al concedente. In caso di chiusura per un periodo superiore a 10 giorni per motivi imputabile al concedente, il concessionario può richiedere una proporzionale riduzione del canone.

Art. 10 Consegna dell'immobile.

Il concessionario prende in consegna l'immobile previa verbalizzazione dello stato di consistenza del medesimo alla presenza di un funzionario dell'area tecnica comunale. La sottoscrizione di tale verbale è valida solo se successiva al versamento della cauzione nelle modalità previste dal successivo art. 15.

Art. 11 Controversie.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il concedente ed il concessionario si adirà al Foro di Brescia.

Art. 12 Spese del contratto.

Tutte le spese (diritti di segreteria, bolli, registrazione, ecc...) inerenti e conseguenti al contratto di concessione sono a carico del concessionario.

Art. 13 Esenzione responsabilità comunali nella gestione dell'immobile e responsabilità verso terzi.

Nessuna responsabilità potrà ascrivere al concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, igienico-sanitaria, amministrativa e contabile del concessionario, il quale garantendo di possedere tutti i requisiti per la conduzione dell'immobile in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale.

Il concessionario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Allo scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa con compagnie o società primarie come indicato all'art. 2, punto 6.11).

Art. 14 Cauzione definitiva

A garanzia del rispetto delle norme contenute nel presente atto, dell'espletamento corretto della gestione e di eventuali danni all'immobile ed annessi vari, il concessionario si impegna a versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con rialzo d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%.

Il deposito cauzionale deve avvenire in contanti o titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa, e dovrà essere effettuata dal concessionario prima della sottoscrizione del verbale di consistenza di cui al precedente art. 10.

Da detta cauzione l'Amministrazione Comunale preleverà l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Concessionario per inadempienze agli obblighi previsti dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro i 15 gg. dalla comunicazione scritta da parte del concedente, pena la decadenza della concessione dopo un mese di messa in mora senza esito. E' fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della cauzione. In caso di incameramento della cauzione il concessionario è tenuto a ricostituirla, salvo che ad esso non consegua la risoluzione del rapporto concessorio.

La cauzione versata a garanzia della buona esecuzione resta vincolata fino a quando, scaduta la concessione, non siano state liquidate le ultime spese e definite tutte le eventuali controversie che siano in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione viene effettuato a domanda, ed a spese, del concessionario, nella quale sia dichiarato che lo stesso non ha altro da pretendere dal concedente in dipendenza della concessione.

Art. 15 violazione obblighi.

Per violazione degli obblighi assunti con il presente atto, il concedente ha diritto al risarcimento dei danni in conseguenza dell'inadempimento, sia che siano intervenute decadenza, revoca, risoluzione o disdetta sia che il rapporto concessorio prosegua.

Firma per accettazione:



COMUNE DI CORTE FRANCA

(Provincia di Brescia)

Piazza di Franciacorta, 1 - 25050 Corte Franca - BS - tel. 030.984488 - fax. 030.984535

e-mail urbanistica@comune.cortefranca.bs.it

Art. 16 Revoca e cessazione del rapporto

La concessione è revocabile in ogni momento per impreviste ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

La revoca comporta diritto di risarcimento o indennizzo a favore del concessionario. L'indennizzo potrà esserci solo nel caso in cui il concessionario abbia costruito impianti o opere di carattere permanente, ai sensi dell'articolo 05.

La revoca è pronunciata dal concedente previo atto motivato.

In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il concessionario è tenuto a restituire l'immobile, originariamente di proprietà comunale, le pertinenze e gli accessori vari nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, che sarà constatato da due periti di parte, e sempre che il deterioramento non sia dovuto alla mancanza od omessa manutenzione ordinaria e periodica o comunque a dolo o a colpa a carico del concessionario. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e revoca, il concedente può disporre unilateralmente ed autoritativamente che il concessionario, il quale non può sottrarsi alla relativa decisione, prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione. In caso di disdetta, anche da parte del concessionario, revoca o decadenza, il concessionario dovrà portare a termine, se richiesto, per l'anno in corso la gestione dell'intero impianto e delle sue attività come da programmi previsti.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le vigenti norme legislative.

Art. 17 Disponibilità dei beni a fine rapporto.

Tutti i beni di proprietà comunale, mobili ed immobili, messi a disposizione del concessionario da parte del concedente per le finalità della concessione tornano automaticamente nella piena disponibilità del concedente stesso a scadenza, decadenza, revoca o comunque a cessazione del rapporto concessorio.

Art. 18. Ipotesi di decadenza.

In caso di scioglimento anticipato della presente convenzione per richiesta o a causa del concessionario, l'Amministrazione tratterà dal deposito cauzionale a titolo di penale, fatti salvi gravi motivi, un importo pari all'intero canone versato nell'anno precedente a quello nel quale interviene lo scioglimento, salvo il risarcimento del danno.

Nei casi sotto elencati il concessionario, previo accertamento e diffida scritta, con apposito atto verrà dichiarato decaduto dalla concessione:

- a) mancato versamento del canone entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del concedente, qualora il concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattuale previsto;
- b) perdita nel corso della gestione del possesso dei requisiti previsti dalla legge per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione, previsti all'art. 38 del d.lgs. 163/2006,
- c) incapacità manifesta nella gestione del servizio;
- d) danni irreparabili apportati alla struttura presa in gestione;
- e) commissione di reati contro il concedente o contro l'utenza da parte di organi amministrativi e direttivi del concessionario;
- f) declaratoria di fallimento e/o soggezione del concessionario a procedura, comunque denominata, di fallimento o di scioglimento o liquidazione coatta, di amministrazione controllata o concordato preventivo;
- g) sottoposizione da parte del concessionario ad ipoteca o ad altra forma di garanzia a favore di terzi di beni mobili forniti per le finalità della concessione e che a scadenza del rapporto concessorio saranno trasferiti in proprietà al concedente;
- h) cancellazione dal registro delle imprese (fatta salva l'applicazione delle disposizioni in tema di fallimento dell'impresa mandataria o dell'impresa mandante di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del D.lgs. 157/95 come sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 65/2000);
- i) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento dell'atto di messa in mora da parte del concedente;
- j) sub-concessione;
- k) inosservanza delle norme in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Firma per accettazione:



COMUNE DI CORTE FRANCA

(Provincia di Brescia)

Piazza di Franciacorta, 1 - 25050 Corte Franca - BS - tel. 030.984488 - fax. 030.984535

e-mail urbanistica@comune.cortefranca.bs.it

- l) mancata denuncia tempestiva alle forze dell'ordine pubblico di ogni evento o fatto sanzionabile penalmente o amministrativamente compiuto da persone presenti nella struttura o nelle aree di pertinenza;
- m) mancato rispetto dell'impegno a non installare videopoker o giochi comma 6 del TUIPS, R.d. 773/1931 (apparecchi che erogano vincite in denaro) o giochi similari;

In caso di decadenza si provvederà ad incamerare la cauzione, salva, in caso di sua insufficienza, ogni altra azione risarcitoria nell'interesse del Comune concedente. Il Comune si riserva la facoltà di far subentrare la ditta che in base alla gara pubblica esperita ed ai medesimi criteri di aggiudicazione ha prodotto l'offerta migliore dopo il concessionario decaduto e in caso di non accettazione, rinuncia o decadenza, o per qualsiasi motivo che impedisca alla potenziale subentrante di assumere gli oneri della concessione, di far subentrare la ditta ulteriormente successiva alle prime due e così via fino ad esaurimento delle ditte stesse che hanno partecipato alla gara. Il sub-ingresso è comunque sempre subordinato a formare autorizzazione con atto dell'Amministrazione Concedente.

Art. 19 Penalità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comminare al concessionario, per mancata effettuazione del servizio o per effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui all' offerta, una penale da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 200.

Art. 20 subappalto e cessione del contratto.

Per la Ditta contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso per inadempimento.

E' inoltre obbligatoria l'immutabilità della compagine societaria nel corso della gestione; nel caso di modifica della compagine societaria il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto a suo insindacabile giudizio, dandone preavviso di 30 giorni.

Art. 21 norme di gara.

Data la natura concessoria del rapporto, la disciplina della gara sarà costituita dal d.lgs. 163/2006 – codice dei contratti – per quanto direttamente applicabile, e dal bando della gara stessa, con le prescrizioni in esso riportate ed unitamente al presente capitolato, costituisce in assoluto la lex specialis della gara.

Il presente capitolato è costituito da n. 7 Pagine.

Firma per accettazione: